

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE CHIUSO AL 31.12.2012**

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio duemiladodici è stato redatto secondo le previsioni della normativa di riferimento.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 39/2010 di recepimento della Direttiva 2006/43/CE è stata modificata la disciplina di giudizio dell'organo di controllo, il quale deve ora predisporre la propria **Relazione di revisione e giudizio sul bilancio** ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. a) del summenzionato decreto, oltre a quanto previsto dall'art. 2429 del Codice Civile. Per cui, sulla base di quanto appena esposto, la presente relazione unitaria si compone di due parti: la prima, redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/10; la seconda, ai sensi dell'art. 2429 co.2 del Codice Civile.

Parte prima: Relazione al bilancio ex art. 14 comma 1 lett. a) D.Lgs. 39/10.

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società SO.GE.A.OR. SPA In Liquidazione chiuso al 31 dicembre 2012, consegnatoci in data 30 luglio 2013. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete ai liquidatori. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,

attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adequatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Organo Liquidatore. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio d'esercizio precedente, i cui dati sono rappresentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del Collegio Sindacale con compiti di revisione legale emessa in data 12 luglio 2012.

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società SO.GE.A.OR. SPA IN LIQUIDAZIONE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete ai liquidatori. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'articolo 2409-ter del Codice Civile e dall'art.14, co.2, lett. e), del D.Lgs. n.39/10. A tal fine, sono state svolte le procedure indicate dal principio di revisione PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob.

Parte seconda: Relazione al bilancio ex 2429, comma 2 Codice Civile.

Siamo stati nominati il nove agosto 2012 e conseguentemente, solo in nell'ultima parte dell'esercizio 2012 nonché nell'attuale esercizio, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

- Ø Dal momento dell'iscrizione al R.I. della nostra nomina, abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Ø sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato particolari violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere ulteriormente l'integrità del patrimonio sociale; si precisa altresì che, con provvedimento del Tribunale di Oristano, del primo luglio 2013, è stato dichiarato nuovamente ammissibile il ricorso per concordato preventivo presentato con conseguente convocazione dell'adunanza dei creditori per il prossimo 30 settembre 2013. Il nuovo decreto del Tribunale di Oristano ha fatto seguito a quello già emesso in data 11.04.2013 con il quale è stato nominato il Commissario Giudiziale nella persona della dott.ssa Cau Agnese con contestuale fissazione dell'adunanza dei creditori per il 17.06.2013. Successivamente al deposito, da parte della dott.ssa Agnese Cau, della relazione di cui all'articolo 172 l.f. ed in seguito ai rilievi formulati dal predetto Commissario Giudiziale, la società concordataria, in data 13.06.2013, ha depositato una modifica della proposta concordataria, munita d'integrazione della relazione ex art. 161 l.f. da parte dell'attestatore; in conseguenza di ciò il G.D. ha

disposto che l'adunanza dei creditori non si tenesse, ritenendo necessario un preventivo vaglio di ammissibilità della proposta modificata. La modifica della proposta ha previsto la formazione di nuove classi, l'accertamento di nuove passività ed il mutamento della previsione quantitativa di adempimento. Il Tribunale, con provvedimento del 17.06.2013, ha formulato una serie di rilievi in punto d'inammissibilità della modifica della proposta, assegnando alla società proponente il termine di venti giorni per la sua regolarizzazione. I rilievi del Tribunale hanno riguardato la mancata approvazione della modifica nelle forme di cui all'articolo 152 l.f., la violazione dell'articolo 177 l.f. per aver costituito una classe composta da un solo creditore (ENAC), pagato esclusivamente con nuova finanza, soddisfatto al 100% e con diritto di voto nonché la previsione di una percentuale di pagamento irrisoria (pari allo 0,11%) per la classe n°4, composta dai privilegiati per la parte falciata. Per effetto della nuova modifica della proposta, presentata dalla società concordataria in data 27.06.2013, approvata nelle forme di cui all'articolo 152 l.f., il Tribunale ha ritenuto superati tutti i rilievi formulati in merito all'ammissibilità della proposta. Sono state accertate nuove passività (€ 165.961,56 per maggior credito vantato da un lavoratore subordinato, € 10.155,23 per interessi e rivalutazioni sui crediti di lavoro, € 99.458,37 per ulteriori debiti verso fornitori, 20.217,51 per diritti aeroportuali dovuti ad ENAC ed € 13.396,71 per ulteriori spese legali) ed, in conseguenza di ciò, il passivo concordatario è passato da € 5.348.703,41 ad € 5.633.116,10; mentre il passivo concordatario risulta incrementato in misura pari ad € 284.412,69, le nuove passività accertate risultano pari ad € 309.189,38; la differenza pari ad € 24.776,69 risulta in gran parte

determinata dalle sopravvenienze attive (€ 20.051,91) rilevate in conseguenza delle dichiarazioni di credito inviate dai fornitori e riportanti importi inferiori a quelli risultanti dalla contabilità della società; necessita di ulteriore approfondimento la differenza pari ad € 4.724,78;

- Ø l'ammontare del TFR riportato in bilancio risulta pari ad € 123.748,00 con una differenza meritevole di ulteriore approfondimento rispetto a quanto riportato nel prospetto evidenziante i movimenti del predetto fondo;
- Ø relativamente ai crediti s'invita l'Organo Liquidatore a porre in essere ogni e qualunque opportuna iniziativa, anche per il tramite di un legale, avente il fine di trasformare i predetti crediti in liquidità immediata;
- Ø Non risultano pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.;
- Ø abbiamo ottenuto dall'Organo liquidatore informazioni sul generale andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società .
- Ø abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo preme sottolineare il fatto che, le carenze evidenziate, così come dichiarato dai liquidatori nella loro relazione, soprattutto in riferimento alla ritardata predisposizione del bilancio, sono state causate dalla non disponibilità del responsabile amministrativo, unico referente per la tenuta delle scritture contabili e conoscitore delle vicende sociali, avendo lo stesso chiesto di essere collocato in cassa integrazione a zero ore ed essendosi rifiutato di proseguire la

collaborazione anche con minimo impegno, nonostante le reiterate richieste;

- Ø abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire se non quanto scritto al punto precedente .
- Ø abbiamo valutato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire se non quanto detto nei due punti precedenti.
- Ø Per l'evidenziazione dei pareri rilasciati si rimanda ai verbali del Collegio Sindacale regolarmente stampati sul relativo libro;
- Ø nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione;

In ossequio al principio fondamentale sancito dall'art. 7 del D. Lgs 87/1992 il Collegio Sindacale ha rilevato che l'Organo Liquidatore, nella redazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, ha privilegiato l'aspetto sostanziale, nella rappresentazione dei fatti di gestione, rispetto al profilo formale al fine di rappresentare chiaramente la situazione economica e finanziaria della Società.

In merito ai criteri di valutazione applicati in sede di redazione del Bilancio si dà atto che sono state rispettate le disposizioni contenute, in

materia, nel D.Lgs. 87/1992. Essi sono stati determinati dall'Organo Liquidatore col consenso dell'organo di controllo.

Dopo aver esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, al quale si rimanda per i dati numerici, riferiamo quanto di seguito riportato:

- Ø abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Ø abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione del bilancio nella forma ordinaria e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Ø per quanto di nostra conoscenza, l'Organo Liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art.2423, comma 4 Codice Civile.

Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra esposto il Collegio Sindacale della Società SO.GE.A.OR. SPA IN LIQUIDAZIONE esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Oristano, lì 14 agosto 2013

Il Collegio Sindacale

Dott. Giorgio Ibba Presidente

Dott. Antonio Manca Componente Effettivo

Rag. Gregorio Mezzettieri Componente Effettivo